

2.6. Articolo 8, paragrafo 2: va fatto riferimento alle disposizioni vigenti, le quali prevedono che il trasporto dei suini infetti avvenga sempre in veicoli chiusi e sigillati.

2.7. Articolo 9, paragrafo 4, lettera a): il termine va ridotto; dopo «veterinario ufficiale» inserire «il più presto possibile e al più tardi ...».

2.8. Articolo 9, paragrafo 4, lettera f), punto (i), occorre indicare chi procederà agli esami menzionati, per esempio, l'autorità veterinaria competente.

2.9. Articolo 14: aggiungere un nuovo paragrafo:

«La vaccinazione di suini di allevamento destinati all'esportazione dovrebbe aver luogo preferibilmente

te nel paese importatore. Il Comitato permanente veterinario può tuttavia concedere deroghe in casi particolari.»

2.10. Articolo 14, paragrafo 1, lettera b): i laboratori menzionati devono essere riconosciuti dalle autorità veterinarie.

3. Osservazioni particolari (modifica della Direttiva 72/462/CEE)

3.1. Articolo 6, nuovo paragrafo 6: per quale motivo alle carni e ai suini provenienti da paesi terzi vengono riservate disposizioni meno rigorose? Le importazioni dai paesi terzi vanno soggette alle medesime disposizioni in vigore nella Comunità.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1991.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

François STAEDLIN

Parere in merito alla proposta di raccomandazione del Consiglio sull'assistenza e la custodia dei bambini⁽¹⁾

(92/C 40/21)

Il Consiglio, in data 10 settembre 1991, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Affari sociali, famiglia, istruzione e cultura», incaricata di preparare i lavori in materia, ha elaborato il seguente parere sulla base del rapporto introduttivo della relatrice Guillaume, in data 14 novembre 1991.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 28 novembre 1991, nel corso della 291^a sessione plenaria, a maggioranza, con una astensione, il seguente parere.

Il Comitato approva pienamente la raccomandazione sulla custodia dei bambini come strumento per accrescere la parità di opportunità fra le donne e gli uomini sul posto di lavoro.

1. Osservazioni di carattere generale

1.1. Il Comitato ritiene che la disponibilità di servizi adeguati e di qualità per l'infanzia costituisca un presupposto essenziale per addivenire ad una maggiore

parità di opportunità fra le donne e gli uomini sul posto di lavoro. Per servizi adeguati e di qualità per l'infanzia si devono intendere quelli che contribuiscono al benessere ed allo sviluppo del bambino. Attualmente in tutti gli Stati membri il carico principale di responsabilità per la cura e l'educazione dei figli ricade sulle donne, con gravi conseguenze di lungo periodo per la loro posizione nei confronti degli uomini sul mercato del lavoro, in termini di effettiva possibilità di ottenere un'occupazione, di posizione professionale e di reddito per tutto l'arco della loro esistenza.

⁽¹⁾ GU n. C 242 del 17. 9. 1991, pag. 3.

1.2. A giudizio del Comitato, limitare la possibilità d'impiego delle donne a causa della mancanza di strutture adeguate per l'infanzia significa ridurre gravemente le possibilità di utilizzare le loro capacità e competenze, con conseguenti ripercussioni negative al livello delle singole donne, delle loro famiglie e dell'economia dei rispettivi paesi. La disponibilità di servizi migliori per l'infanzia consentirebbe a dipendenti dotate di competenza ed esperienza di mantenere il posto di lavoro. Le disparità fra tali servizi nei vari Stati membri rischiano altresì di limitare la mobilità della manodopera nell'ambito delle Comunità europee dopo il 1992.

1.3. Negli anni '80 si è verificato un aumento delle madri lavoratrici attribuibile sia a pressioni demografiche sia al desiderio e alla necessità delle donne di svolgere un'attività retribuita. Le opportunità loro aperte sul mercato del lavoro sono tuttavia gravemente limitate dalla carenza di servizi adeguati per la custodia dei bambini. Due tendenze demografiche indicano che le donne con figli saranno spinte sempre più a svolgere attività retribuite. La prima è costituita dal calo della natalità, manifestatosi con intensità diversa in tutti gli Stati membri, che si è tradotto in carenze di manodopera, anche se il fenomeno è temporaneamente controbilanciato dall'attuale recessione economica. La seconda tendenza è rappresentata dalle più frequenti crisi matrimoniali e dal maggior numero di famiglie « monogenitore », che nella stragrande maggioranza fanno capo a madri sole.

1.4. Per quanto il Comitato ritenga che i genitori dovrebbero essere liberi di scegliere se occuparsi personalmente dei figli restando a casa, o se svolgere un lavoro retribuito, l'attuale carenza di strutture e servizi per l'infanzia è tale da presentare forti difficoltà per le madri che desiderano riprendere un'attività lavorativa dopo la maternità limitando la loro possibilità di optare per un lavoro. Il Comitato dà atto del valore che la cura dei figli assume sia per il genitore che per i figli nei primi anni di vita di questi ultimi, e ribadisce il proprio impegno per ottenere disposizioni adeguate in materia di congedi, in modo che i genitori che desiderano interrompere l'attività lavorativa a tal fine non si trovino in alcun modo svantaggiati sul mercato del lavoro⁽¹⁾.

1.5. È ampiamente dimostrato da varie fonti che in tutti gli Stati membri la domanda per quanto concerne sia i servizi di custodia per i bambini, sia la possibilità di ottenere appositi congedi, è nettamente superiore all'offerta.

1.6. Gli studi compiuti hanno altresì dimostrato che servizi di qualità per la custodia dei bambini offrono a questi ultimi vantaggi concreti sotto il profilo educativo e sociale, e hanno quindi effetti positivi sia per i bambini sia per l'aumento delle opportunità di lavoro e di formazione delle donne.

1.7. Il Comitato approva l'approccio estensivo adottato per la cura dei bambini nella raccomandazione in esame, le quale contempla sia l'offerta di servizi, sia la possibilità di congedi e di disposizioni di lavoro flessibile per consentire ai genitori di occuparsi personalmente dei figli quando lo desiderano.

1.8. Il Comitato desidera far presente che, per migliorare le opportunità delle donne sul mercato del lavoro, dato che l'orario di lavoro e l'orario scolastico non coincidono, aumentare servizi di accoglienza di buona qualità al di fuori della scuola assume un'importanza pari alla disponibilità di servizi di buona qualità per i bambini che non hanno ancora raggiunto l'età della scuola dell'obbligo. Lasciare i bambini senza custodia al di fuori dell'orario scolastico significa esporli a svariati rischi e la preoccupazione sulle sorti dei figli al di fuori dell'orario scolastico rappresenta un notevole stress per i genitori che lavorano.

1.9. Il Comitato si compiace dell'enfasi che la raccomandazione pone sulla necessità e sull'opportunità di offrire vari tipi di servizi di custodia per i bambini in età prescolare e al di fuori dell'orario scolastico. Tutto il ventaglio degli attuali servizi per l'infanzia negli Stati membri è stato documentato in maniera quanto più esauriente possibile dal *Childcare Network* delle Comunità europee⁽²⁾.

1.10. Il Comitato ritiene che la qualità dei servizi per l'assistenza e la custodia dei bambini siano di fondamentale importanza se si vuole che tali servizi aumentino le opportunità di lavoro delle donne. Questo problema della qualità dei servizi è già stato discusso in un seminario del *Childcare Network* delle Comunità europee⁽³⁾, in seguito al quale si è raccomandato di proseguire i lavori sull'argomento. Un'altra raccomandazione scaturita dal seminario è che, quando i fondi strutturali sono utilizzati per finanziare i servizi per l'assistenza o la custodia dei bambini o i progetti ad esse collegati, per conseguire gli obiettivi del fondo la qualità dovrebbe costituire un criterio essenziale. Per parte sua il Comitato appoggia entrambe le proposte.

2. Osservazioni particolari

2.1. Il Comitato chiede che l'articolo 2, paragrafo i, venga modificato come segue « assistenza e custodia dei bambini, almeno fino all'età di dieci anni, i cui genitori ... ».

2.2. Articolo 3, lettera a)

2.2.1. Il Comitato approva le condizioni indicate come necessarie per assicurare la parità di accesso per

⁽²⁾ Vedere ad esempio: Peter Moss (1988), *Childcare and Equality of Opportunity*, Bruxelles, Commissione delle Comunità europee; Peter Moss, I servizi per l'infanzia nelle Comunità europee 1985-1990, supplemento n. 31 dei Quaderni per le donne d'Europa, Bruxelles, Commissione delle Comunità europee.

⁽³⁾ *European Commission Childcare Network, 1990, Quality in Childcare Services; Report on an EC Childcare Technical Seminar, Brussels, Commission of the European Communities.*

⁽¹⁾ GU n. C 206 del 6. 8. 1984, punto 2.5.

tutti i genitori, e in particolare l'interpretazione data alla cura dei figli, in base alla quale qualsiasi disposizione in materia deve essere impostata, contemporaneamente, nell'ottica sia della custodia sia dell'educazione. Ritiene altresì che nell'articolo 3, lettera a), si dovrebbe tener conto esplicitamente delle esigenze dei bambini provenienti da famiglie di lavoratori migranti o di minoranze etniche, però in un modo da non contribuire a un ulteriore isolamento delle minoranze.

2.3. Articolo 3, lettera b)

2.3.1. Il Comitato auspica che si tenga maggiormente conto della necessità di politiche nazionali coerenti ed esaurienti per l'offerta dei servizi. È necessario incoraggiare la flessibilità e la varietà assicurando al tempo stesso un'impostazione nazionale globale e strutture nazionali per garantire la coerenza dei servizi e la parità a livello nazionale.

2.4. Articolo 3, lettera e)

2.4.1. Il Comitato appoggia pienamente l'insistenza della raccomandazione sul ruolo essenziale dei finanziamenti pubblici nell'offerta di servizi per l'infanzia. Si tratta in effetti di servizi che comportano inevitabilmente un elevato contenuto di manodopera, soprattutto per i bambini nelle fasce di età più basse, e che implicano costi rilevanti se il personale addetto alla custodia percepisce una remunerazione commisurata all'importanza dei compiti espletati. Ne conseguono costi che vanno al di là delle possibilità della maggior parte dei datori di lavoro. Il finanziamento pubblico negli Stati membri si articola in vari modi, tra cui si contano le detrazioni fiscali per l'assistenza e la custodia dei bambini e il sovvenzionamento pubblico diretto dei servizi. Se in taluni Stati membri è possibile creare asili-nido nei posti di lavoro, si tratta evidentemente di una soluzione proponibile solo nelle grandi imprese. Devono essere sviluppati altri tipi di misure per la maggioranza di coloro che lavorano nelle piccole e medie imprese (PMI). I padri o le madri a capo di una famiglia monogenitore e i singoli impegnati in corsi di formazione professionale, di addestramento o riqualificazione in vista di un posto di lavoro sono particolarmente svantaggiati in presenza di finanziamenti scarsi per la creazione dei necessari servizi.

2.5. Il Comitato desidera aggiungere quanto segue all'articolo 3:

«(f) esaminare il problema della qualità dei servizi pubblici e privati (offerta sul mercato) allo scopo di definire un livello minimo di assistenza e custodia che comprenda problemi come il numero degli addetti, i requisiti professionali richiesti ai lavoratori responsabili della custodia dei bambini e le condizioni di salute e di sicurezza. L'applicazione e la verifica di tale livello incomberà ai pubblici poteri.»

2.6. Articolo 5, lettera b)

2.6.1. Il Comitato riconosce che le condizioni di lavoro del personale responsabile dell'assistenza e della custodia dei bambini hanno un'importanza fondamentale per la qualità del servizio. Ritiene quindi molto importante che, ove necessario, esse siano migliorate e che si attribuisca maggior prestigio a questa attività riconoscendone in tal modo l'importanza sociale. Esse sono attualmente svolte per lo più da personale femminile e tendono ad essere considerate come lavori relativamente non qualificati.

2.7. Articolo 6

2.7.1. Il Comitato sottolinea l'importanza di rendere accessibili agli uomini e alle donne le misure intese a permettere ai genitori che lavorano di occuparsi dei figli. Il Comitato dà atto dell'importanza di una maggiore partecipazione degli uomini alla cura e all'educazione dei figli e giudica che ciò rappresenti in primo luogo un problema culturale che sarà risolto con l'educazione e con l'evolvere delle mentalità, e favorito eventualmente dall'eliminazione dei disincentivi finanziari.

2.8. Articolo 7

2.8.1. Il Comitato chiede che alla fine dell'articolo si aggiunga quanto segue:

«La relazione della Commissione sui provvedimenti adottati sarà quindi trasmessa al Comitato economico e sociale ed al Parlamento europeo.»

2.9. I rapporti stilati dal *Childcare Network* delle Comunità europee, che forniscono una grande quantità d'informazioni preziose sulla situazione negli Stati membri, evidenziano notevoli lacune nelle informazioni disponibili negli Stati membri sui servizi per l'infanzia e sul loro impiego. Il Comitato chiede che venga aggiunto un articolo così formulato:

«Si raccomanda agli Stati membri di prendere iniziative per migliorare l'informazione disponibile sui servizi per l'infanzia, sia pubblici che privati, e sull'uso dei servizi da parte dei bambini e dei loro genitori.»

2.9.1. Il Comitato auspica altresì che quesiti relativi ai servizi per l'infanzia e al loro uso vengano inseriti nell'indagine sulle forze di lavoro europee per agevolare la raccolta regolare d'informazioni sull'argomento in tutti gli Stati membri.

3. Conclusioni

3.1. Il Comitato approva pienamente la raccomandazione fatti salvi ritocchi secondari. Esso si compiace della proposta, formulata nel Terzo programma d'azione sulla parità di opportunità, di far seguire alla raccomandazione la messa a punto di un codice di comportamento sull'assistenza e la custodia dei bambini. L'esame

dei provvedimenti adottati dagli Stati membri per applicare la raccomandazione offrirà un'opportunità preziosa di studiare quali altre eventuali misure si rendano necessarie a livello comunitario. Il Comitato auspica che siano resi disponibili fondi adeguati per approfondire la situazione esistente negli Stati membri in modo che l'esame delle misure adottate offra poi informazioni preziose.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1991.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

François STAEDLIN

Parere in merito alla proposta di raccomandazione del Consiglio relativa alla convergenza degli obiettivi e delle politiche della protezione sociale

(92/C 40/22)

Il 12 agosto 1991, il Consiglio delle Comunità europee ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Affari sociali, famiglia, istruzione e cultura », incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha elaborato il proprio parere il 14 novembre 1991 (relatore: Pasquali).

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 28 novembre 1991, nel corso della 291^a sessione plenaria, a maggioranza e 12 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Con il termine « protezione sociale », comprensivo della sicurezza sociale, si esprime un significato non sempre univoco. Non è un caso, infatti, che sul piano internazionale e comunitario non esista una definizione in proposito⁽¹⁾.

1.2. Radicate e differenti tradizioni di carattere storico-culturale, unitamente a sistemi finanziari, economici ed amministrativi anch'essi diversi nei vari Stati membri, non hanno favorito il determinarsi di una concezione unitaria in materia.

1.3. Una prassi, peraltro, consolidata a livello comunitario e che s'ispira alla concezione dominante di *Sozialversicherung und Versorgungssysteme* (Sistemi dell'Assicurazione e previdenza sociale) la identifica, comunque, con la sicurezza sociale in senso lato⁽²⁾.

1.4. Sicurezza sociale in senso lato da intendere come « copertura sociale » basata sulla solidarietà, ed estesa ad ogni persona, legalmente residente nella Comunità, quando venga a trovarsi in una situazione di bisogno, meritevole di essere tutelata contro taluni rischi.

⁽¹⁾ D. Pieters, *Introduction into the Social Security Law of The Member States of the European Community*, Ed. Bruylant, Bruxelles. «... Il lettore sa che anche nell'ambito del suo stesso sistema non c'è alcuna identità di vedute circa il significato della nozione « sicurezza sociale. »

⁽²⁾ Vedere EuR. 4/1989, pag. 306, F. Ruland (in lingua tedesca).